



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale ordinario di Oristano
Sezione Unica Penale

Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Silvia Palmas, in funzione di Giudice d'Appello, sull'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato ~~_____~~

avverso

la sentenza n. 30/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Oristano il 18 gennaio 2024

all'esito dell'udienza ex art. 598 bis c.p.p. del 19 luglio 2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito in cancelleria del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

nei confronti di:

~~_____~~, nato a ~~_____~~ il 4 aprile 1953, con domicilio dichiarato presso la propria residenza in ~~_____~~ vico II Vittorio Emanuele II n. 4

difeso di fiducia dall'avv. G. Siuni, del Foro di Cagliari,

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, c.p. perché, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, meglio oltre descritta, cagionava a ~~_____~~ lesioni personali gravi (in quanto di durata superiore a 40 giorni), consistenti in "trauma toracico con plurime fratture costali, alcune bifocali, dalla II alla IX dell'emitorace sinistro, piccola falda di pneumotorace paramediastinico sinistro, frattura scomposta clavicola sinistra, frattura parcellare con ferita del I dito mano destra", e altre.

Colpa consistita nell'eseguire, in qualità di capo cantiere dell'Agenzia Forestas (sia personalmente che tramite gli operai che lavoravano sotto la sua direzione) dei tagli della recinzione posta a margine della strada vicinale "Su Cannisoni",

N. 2/24 Reg Sent. App.
 N. 271/2020 Mod. 21 bis
 N. 2/2024 R.G. App.

SENTENZA
 in data 19/07/2024

Depositata in Cancelleria

il - 8 OTT. 2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Dott. Giovanni Tola

Tola

Fatta comunicazione al P.G.

il

Estratto contumuciale notificato

il

Sentenza divenuta irrevocabile

il

Addi

inviato estratto alla Procura
 per esecuzione e alla Questura.

Compilat sched per il
 casellario il

N. Mod. 3S.G.

(A)

sita in agro di Usellus, senza autorizzazione né necessità (ma per mera comodità, ovvero per raggiungere più facilmente le piante da sughero e le altre zone in cui dovevano essere eseguiti i lavori affidati agli operai Forestas), omettendo poi di ripristinare la recinzione, con la conseguenza che la rete tagliata invadeva parte della predetta strada vicinale: di modo che il ~~Commissario~~, che transitava sulla strada a bordo della sua motocicletta, si trovava la strada ostruita dalla rete (ostacolo non visibile) e veniva sbalzato dalla sella e catapultato in avanti, riportando le lesioni sopra descritte.

Commesso in agro di ~~Usellus~~, il 14/4/2019

La parte civile: Correggia Nicola, nato ad Oristano il giorno 23/4/1981,
difeso di fiducia dall'avv. S. Musu del Foro di Cagliari

Responsabile civile: Agenzia Forestas nella persona del legale rappresentante Giovanni Caria,
difesa di fiducia dall'avv. G. Rutilio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 274/2000, in data 22 aprile 2021, ~~██████████~~ ~~██████████~~ è stato citato a giudizio, davanti al Giudice di pace di Oristano, per rispondere del delitto di lesioni colpose, nei termini meglio specificati in epigrafe.

Preliminarmente all'apertura del dibattimento è stata ammessa la costituzione di parte civile nell'interesse di ~~██████████~~ ~~██████████~~ che unitamente all'atto di costituzione ha altresì chiesto la citazione a giudizio dell'Agenzia FORESTAS in persona del legale rappresentante, nella sua qualità di responsabile civile, costituitasi nel corso del giudizio. Rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell'imputato, dichiarata l'apertura del dibattimento, il processo è stato istruito mediante prove testimoniali (audizione dei testimoni ~~██████████~~, ~~██████████~~ Ignazio, ~~██████████~~ Mauro, ~~██████████~~ Antonello ~~██████████~~ Franco, ~~██████████~~ Filippa, ~~██████████~~ Mauro, ~~██████████~~ Maria Rimedia, ~~██████████~~ Anna, ~~██████████~~ Lidia, ~~██████████~~ Davide, ~~██████████~~ Gabriella, ~~██████████~~ Salvatore) e acquisizione di documentazione (documentazione medica relativa a Correggia; rilievi fotografici relativi al luogo teatro del sinistro; verbali di sommarie informazioni rese da ~~██████████~~ Mauro e ~~██████████~~ Antonello; note del Direttore del Servizio Territoriale di Oristano di FORESTAS in ordine agli operai impegnati nel cantiere relativo alla zona del sinistro; verbale di sopralluogo in data 10 giugno 2019 e relativi allegati – ortofoto, elaborato fotografico, schizzo planimetrico, estratto mappa catastale, note del Comune di Usellus, nota del Comune di Villaurbana – progetto esecutivo 2019 per Complesso Forestale Arci-Grighine a cura di FORESTAS; verbale di sopralluogo in data 15 luglio 2019 e relativi allegati fotografici; documentazione amministrativa e catastale; libretto delle presenze di ~~██████████~~ ~~██████████~~).

All'udienza del 18 gennaio 2024 il Giudice di Pace di Oristano ha emesso la sentenza impugnata con la quale, dichiarato ~~██████████~~ colpevole del reato a lui ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di € 800.00 di multa nonché, in solido con il responsabile civile, al risarcimento del danno subito dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre alle spese processuali e a quelle per la costituzione e difesa della parte civile.

Il Giudice di primo grado ha, in particolare, ritenuto provato con certezza che ~~██████████~~ ~~██████████~~, in qualità di responsabile della squadra di operai dell'Agenzia FORESTAS che si stava occupando del cantiere forestale insistente nella zona relativa alla strada vicinale denominata *Su Cannisoni* in agro di Usellus, nel periodo antecedente al sinistro oggetto del procedimento, aveva consentito ai suoi operai di accedere al cantiere tagliando pezzi della recinzione che lo delimitava omettendo di assicurarsi che dette parti di recinzione

R

venissero poi rimesse in sicurezza, in tal modo non impedendo che parte di tale rete occupasse la carreggiata percorsa da ██████████ a bordo della sua moto, determinando la caduta del centauro e le conseguenti gravi lesioni accertate sulla base della documentazione medica prodotta in atti.

Ha in particolare rilevato il Giudice in primo luogo come all'esito dell'istruttoria dibattimentale sia rimasto provato che:

- la caduta dalla moto di ██████████, avvenuta mentre percorreva una strada sterrata nell'agro di Usellus, in una strada vicinale denominata *Su Cannisoni*, era stata cagionata dal fatto che il veicolo era rimasto impigliato in una rete metallica che invadeva in parte la pista;

- che nella zona della caduta vi era un cantiere di rimboscimento dell'Agenzia Forestas delimitato da rete metallica che risultava tagliata in prossimità di uno dei paletti che la sorreggevano, in adiacenza ad un'area in cui erano presenti alberi di sughero ripuliti dalla vegetazione ed esiti "*del bruciamento delle ramaglie di pulizia della vegetazione sottostante gli alberi*";

- che era consuetudine per gli operai che lavoravano nel cantiere aprire varchi nella recinzione che lo delimitava per accedervi più rapidamente, nonostante il cantiere avesse una via di accesso ununica in località *Campu Tomasu*;

- che la rete veniva poi arrotolata e assicurata ai paletti ivi presenti o legata su se stessa;

- che nel periodo del sinistro nella località *Cannisoni* stava operando la squadra gestita da ██████████;

- che nessuna direttiva autorizzava gli operai ad aprire varchi nella recinzione del cantiere. Secondo il Giudice di primo grado tale ricostruzione era emersa con certezza, quanto alla dinamica del sinistro, all'esito delle dichiarazioni della persona offesa ██████████, puntualmente confermate da quelle dei testi ██████████ Mauro e ██████████ Mauro, centauri che lo seguivano a breve distanza al momento del sinistro, nonché da quelle dell'Ispettore Serra Ignazio che aveva operato accertamenti sul luogo dell'incidente, verificando la presenza di uno spezzone di recinzione adagiato per terra.

L'Ispettore aveva accertato altresì che la rete che delimitava il cantiere forestale era stata tagliata in vari punti, ripiegata su se stessa e legata alla recinzione in modo di aprire varchi di ingresso e che alcuni tagli apparivano recenti mentre altri presentavano evidenti segni di ossidazione. Nel punto del sinistro le maglie della rete risultavano solo in parte ossidate e vi erano segni di ripulitura delle piante oltre che tracce di cenere e carbone, costituenti residui di "*bruciamento della pulitura degli alberi di sughero*".

Anche gli operai escussi nel corso del giudizio avevano confermato che era consuetudine aprire varchi nella recinzione del cantiere, pur precisando che era loro cura, a fine giornata rimettere in sicurezza la rete richiudendola.

Tale circostanza era stata altresì confermata dallo stesso imputato che nel corso del suo esame aveva precisato che era sua cura verificare che a fine giornata la rete fosse rimessa in sicurezza.

L'istruttoria aveva altresì consentito di appurare che il cantiere in oggetto aveva una regolare via di accesso e che alcuna direttiva aveva disposto che la rete venisse tagliata.

Alla luce di tali elementi ha dunque ritenuto il Giudice di primo grado che [REDACTED], che avrebbe dovuto vigilare sull'operato della squadra a lui affidata e non avrebbe dovuto consentire l'apertura dei varchi nella rete del cantiere, fosse responsabile della presenza nella strada percorsa da [REDACTED] dello spezzone di rete che ne aveva determinato la caduta dalla quale erano conseguite gravi lesioni.

Ha altresì ritenuto il Giudice che la responsabilità dell'imputato non potesse essere esclusa alla luce della circostanza, emersa nel corso del giudizio, che lo stesso il venerdì precedente al sinistro (avvenuto di domenica) avesse usufruito di un permesso lavorativo nelle ultime due ore della giornata, atteso che lo stesso avrebbe comunque dovuto delegare il compito di verificare il ripristino e la sicurezza del sistema di recinzione.

*

Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa dell'imputato, chiedendo l'assoluzione di [REDACTED] perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato, contestando le argomentazioni poste dal Giudice di primo grado a sostegno della responsabilità.

Ha in particolare rilevato l'appellante in primo luogo che nel capo di imputazione la condotta colposa era stata attribuita al capo cantiere dell'Agenzia Forestas, qualifica rivestita da [REDACTED] e non dall'odierno imputato, che rivestiva unicamente la qualifica di capo squadra, privo di poteri gerarchici, come emerso oltre che dalle dichiarazioni dell'imputato, da quelle dello stesso Murroccu e degli operai [REDACTED] Franco [REDACTED] Lidia.

Ne consegue, secondo la prospettazione dell'appellante, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e comunque la mancanza di responsabilità in capo a [REDACTED].

Ha altresì rilevato l'appellante che dalle dichiarazioni concordi dei testi [REDACTED] e [REDACTED] è emerso che i varchi creati nella rete venivano lasciati in totale sicurezza, richiudendoli o assicurando alla rete gli spezzoni tagliati.

A fronte di tali dichiarazioni, valutazioni non condivisibili e frutto di mere ipotesi appaiono, secondo l'appellante, quelle del Giudice di primo grado che ha rilevato che la rete veniva ancorata precariamente con del fil di ferro e che "le modalità con cui veniva riposizionata per richiudere il varco non era tale da garantire stabilità", essendo al contrario l'ancoraggio con il fil di ferro notoriamente sicuro.

Ha contestato dunque l'appellante che lo spezzone presente sulla strada al momento del sinistro fosse stato lasciato dagli operai della squadra di [REDACTED], potendo lo stesso essere stato posizionato in tale luogo da altri soggetti o da animali.

Tale conclusione apparirebbe peraltro coerente con le dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED] che effettuarono il sopralluogo ad oltre due mesi di distanza dal sinistro e che si sono detti non in grado di datare il taglio della rete rilevato vicino al punto di impatto.

Ha ritenuto pertanto l'appellante in contrasto con il dato probatorio la conclusione del Giudice secondo cui il taglio della rete nel punto vicino al luogo del sinistro fosse stato fatto recentemente rispetto al sinistro medesimo, rilevando come sia in realtà impossibile datare tale taglio.

Né secondo l'appellante la presenza nella zona di segni del lavoro degli operai costituisce elemento probante in ordine a chi avesse tagliato la rete, quando, come e perché lo avesse fatto.

La dimensione del cantiere affidato agli operai guidati da [REDACTED], inoltre, non consentirebbe di datare con precisione i lavori effettuati nel punto adiacente al sinistro.

Ha poi rilevato l'appellante che non rivestendo [REDACTED] la qualifica di capo cantiere, lo stesso non avrebbe avuto alcun potere di delegare i controlli in cantiere a fronte delle ore di permesso a lui concesse il venerdì precedente al sinistro.

L'appellante ha infine contestato la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena senza alcuna specifica motivazione.

In conclusione, l'appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato o perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che costituisca reato, ex art. 530, co. 2, c.p.p. o, in subordine, l'applicazione il beneficio della sospensione condizionale della pena.

*

Con note depositate in data 3 luglio 2024 nell'interesse della parte civile è stato chiesto in via preliminare che l'appello venisse dichiarato inammissibile per la mancata indicazione degli specifici capi e punti della sentenza impugnati.

Nel merito, si è rilevata l'infondatezza dell'appello non sussistendo in primo luogo alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza poiché, a prescindere dalla sua qualità di capo squadra o capo cantiere, è stato correttamente contestata la condotta colposa ascritta a [REDACTED] consistente nell'aver tagliato le reti o aver consentito ai suoi sottoposti di tagliarle.

Ha altresì contestato la parte civile l'assunto che l'imputato non avrebbe avuto il compito di controllare la recinzione, posto che lo stesso, contravvenendo alle indicazioni del capo cantiere, [REDACTED], che sentito nel dibattimento ha dichiarato che non erano stati disposti tagli alla rete, aveva organizzato l'accesso al cantiere mediante taglio delle reti.

Secondo la parte civile dunque l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare al di là di ogni ragionevole dubbio che in corrispondenza del luogo del sinistro erano stati effettuati dei tagli alla rete di recinzione del cantiere forestale, che alcuni di tali tagli erano recenti, che era consuetudine per gli operai che lavoravano sotto la guida di [REDACTED] aprire varchi nella recinzione per accedere agevolmente al cantiere, che [REDACTED] era perfettamente consapevole della circostanza.

La parte civile ha altresì rilevato che dalle dichiarazioni di [REDACTED] emerge che [REDACTED] aveva mentito al capo cantiere dicendogli di non sapere nulla della rete tagliata o che la stessa comunque era già stata tagliata in vari punti ma non dai suoi operai.

Conclusivamente ha rilevato la parte civile che anche qualora non fosse stato compito di [REDACTED] eseguire la manutenzione della rete, comunque lo stesso avrebbe dovuto impedire ai suoi operai di tagliarla.

Ha infine rilevato la parte civile che correttamente la pena inflitta a [REDACTED] non è stata sospesa ai sensi dell'art. 60 D.L.vo 274/2000.

La parte civile ha dunque chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'imputato con conferma delle statuizioni civili della sentenza impugnata sia per l'imputato che per il responsabile civile e condanna alle spese di costituzione.

*

Tanto premesso, ritiene questo Giudice che l'appello proposto dal difensore dell'imputato debba trovare accoglimento non essendo emersa nel corso del giudizio la prova certa che lo spezzone di rete che ha determinato la caduta di [REDACTED] derivasse da un taglio della recinzione del cantiere forestale eseguito dagli operai della squadra guidata da [REDACTED]

*

Giova preliminarmente rilevare che a fronte della specifica indicazione dei motivi d'appello in relazione agli specifici punti della sentenza impugnata, senz'altro infondato è il rilievo di parte civile in ordine all'inammissibilità dello stesso.



*

Quanto al merito, la ricostruzione dei fatti è emersa in primo luogo dalle dichiarazioni della persona offesa [redacted] che, sentito nel corso del giudizio di primo grado ha ricordato che in data 14 aprile 2019, mentre percorreva con la sua moto da enduro una strada sterrata, si era ritrovato a terra, riportando varie lesioni che avevano cagionato una malattia superiore ai 40 giorni. Sul momento era stato soccorso dagli amici che a bordo delle rispettive moto lo seguivano.

Aveva poi saputo che la moto si era agganciata ad una rete metallica, che si era impigliata nel manubrio e nella pedana e che lui non aveva visto. Il testimone ha ricordato che sul lato destro della strada da lui percorsa c'era una rete metallica che costeggiava la strada in alcun modo segnalata. La strada non era delimitata da cancelli o da cartelli che ne vietassero l'accesso.

Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato puntuale riscontro in quelle rese dagli amici che lo accompagnavano. [redacted] Mauro, [redacted] Antonello e [redacted] Davide hanno, infatti, confermato che dopo il sinistro si erano accorti che la moto dell'amico era incastrata in uno spezzone di rete in corrispondenza di una parte della recinzione laterale alla strada che risultava tagliata di netto. [redacted] ha altresì precisato che il giorno del sinistro aveva notato che la recinzione "in alcuni punti era tagliata e agganciata e messa in sicurezza" e in altri "era tagliata e lasciata sulla strada". In occasione delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini sia [redacted] che [redacted] avevano riferito, con dichiarazioni identiche, anche nella forma, che le aperture nella recinzione coincidevano con dei lavori di ripulitura della vegetazione attorno alle piante di sughera.

Quanto alla descrizione dello stato dei luoghi, l'Ispettore [redacted] Ignazio, all'epoca in servizio la Stazione Forestale di Villaurbana, che aveva effettuato gli accertamenti conseguenti al sinistro ha in primo luogo precisato che la strada percorsa da [redacted] era denominata *Su Cannisoni* e ricadeva nell'agro di Usellus.

Il testimone ha ricordato di aver effettuato un sopralluogo sul posto in data 3 giugno (10 giugno secondo la documentazione in atti) in compagnia di [redacted] Antonello e [redacted] Mario, soggetti che il giorno del sinistro percorrevano con Correggia la strada.

Su indicazione di tali soggetti aveva individuato il punto di impatto in prossimità del quale vi era uno spezzone di recinzione in rete adagiato in parte sulla strada e in parte sulla vegetazione laterale. Su tale spezzone era presente un anello con una torsione, possibile punto di impatto.

Il testimone ha ricordato che la recinzione era stata tagliata in vari punti, ripiegata su se stessa e legata alla recinzione per consentire il passaggio. La recinzione risultava inoltre



per 40-50 cm ripiegata verso la strada e in molti punti mancavano i paletti di appoggio e dunque idonei sostegni. Alcuni tagli erano chiaramente recenti, altri più datati, come emergeva dallo stato di ossidazione.

██████ ha poi aggiunto che l'unico punto in cui la rete era stata tagliata e occupava la carreggiata era quello in cui era avvenuto il sinistro, mentre negli altri punti in cui erano stati rilevati tagli la rete era stata arrotolata su se stessa e messa in sicurezza. L'Ispettore ha poi affermato che non era stato possibile datare il taglio della rete presente vicino al punto di impatto con la moto.

Il testimone ha altresì precisato che quella era una zona di caccia e che dunque era frequentata da compagnie di cacciatori.

Proseguendo nella ricostruzione delle indagini, ██████ ha ricordato che gli accertamenti successivi avevano consentito di individuare le persone che in quel periodo lavoravano nel cantiere forestale in quel territorio e ██████ quale capocantiere.

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe sono state rese da ██████ Gabriella, anche lei in servizio presso il Corpo Forestale di Villaurbana, che aveva partecipato ai medesimi accertamenti. Anche tale testimone ha precisato di non poter dire se il taglio della rete rilevato sul luogo del sinistro risalisse a molto tempo prima. La testimone ha altresì ricordato che nell'area in cui era accaduto il sinistro la rete era tagliata in vari punti, in alcuni era arrotolata e fissata ad un paletto e in altri fissata alla vegetazione.

Dalle dichiarazioni rese dagli operai forestali incaricati del cantiere adiacente al luogo del sinistro è emerso inoltre:

- che ██████ aveva la qualifica di capo squadra (in tal senso dichiarazioni di ██████ Franco, ██████ Filipina, ██████ Maria Rimedia e ██████ Anna);
- che capo cantiere era ██████ Mauro (in tal senso dichiarazioni di ██████ Franco, ██████ Filipina);
- che avevano lavorato in agro di Villaurbana località Campu Tomasu fino ad aprile 2019 (in tal senso dichiarazioni di ██████ Franco, ██████ Filipina, ██████ Anna);
- che di regola per accedere al cantiere veniva tagliata la rete metallica che fiancheggiava la strada denominata *Su Cannisoni* (in tal senso dichiarazioni di ██████ Franco, ██████ Filipina, ██████ Maria Rimedia, ██████ Anna);
- che la rete poi veniva messa in sicurezza a fine lavoro (ripiegata verso l'interno e legate in modo che non potesse finire sulla strada secondo le dichiarazioni di ██████ Franco, in tal senso anche le dichiarazioni di ██████ Filipina, ██████ Maria Rimedia, ██████ Lidia);
- che ██████ era a conoscenza del taglio della rete (in tal senso dichiarazioni di ██████ Franco, ██████ Maria Rimedia, ██████ Anna).

Mereu, [REDACTED], Demontis e [REDACTED] hanno altresì dichiarato che nella recinzione erano presenti anche varchi aperti in precedenza in relazione ad altri cantieri. [REDACTED] ha infine dichiarato che sia il capo cantiere che il capo squadra erano a conoscenza del taglio della rete.

Quanto alla frequentazione della zona, [REDACTED], Sardara e [REDACTED], hanno riferito di aver notato nel corso del loro lavoro il passaggio di ciclisti.

[REDACTED] Mauro, sentito nel corso del giudizio ha riferito di avere avuto la funzione di capo operaio, mentre [REDACTED] era caposquadra. La squadra di [REDACTED] aveva il compito di ripulire le sughere e di bruciare il materiale di risulta. Per tali lavori non erano stati disposti tagli della recinzione. Il testimone ha altresì precisato che la fascia-strada denominata *Su Cannisoni* non riguardava i lavori che dovevano essere svolti in quel cantiere.

Il testimone ha poi ricordato che dopo il sinistro [REDACTED] gli aveva detto di non sapere nulla del taglio della rete o che comunque la rete era stata già tagliata in diversi punti da soggetti diversi dai suoi operai.

Anche [REDACTED] ha precisato che quel tratto di strada era percorsa da cacciatori, anche in periodi di interdizione della caccia.

Anche l'imputato, sottoposto ad esame, ha ammesso di essere stato il capo della squadra che si era occupata dei lavori nella zona del sinistro, precisando che capo cantiere era [REDACTED]. [REDACTED] ha precisato che la sua squadra ad aprile si era già spostata in altra zona rispetto a quella in cui era avvenuto il sinistro.

L'imputato ha altresì ricordato che nel luogo del sinistro vi era una recinzione tenuta in piedi dalla vegetazione e priva di paletti. Tale recinzione era tagliata in diversi punti e la sua squadra aveva provveduto a metterla in sicurezza.

[REDACTED] ha altresì ammesso che gli operai creavano dei varchi nella recinzione per poter passare, ma ha precisato che ogni giorno alla chiusura del cantiere provvedeva personalmente ad accertarsi che i varchi fossero stati chiusi, benché non rientrasse nei suoi specifici compiti.

L'imputato ha infine dichiarato che il 12 aprile aveva usufruito di un permesso (come confermato dalla documentazione acquisita) e non aveva incaricato alcuno di verificare che eventuali aperture della rete fossero state ripristinate, ma in ogni caso a quella data la sua squadra non lavorava più in quel tratto di cantiere.

*

Alla luce di tali elementi deve preliminarmente rilevarsi che infondata appare l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dall'appellante in relazione alla ritenuta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Se è pur vero che all'esito del giudizio è emerso con certezza che ~~XXXXX~~ rivestiva la qualifica di capo squadra e non quella di capo cantiere, la descrizione precisa della condotta e dei profili di colpa contestati non lascia margini di incertezza sull'oggetto dell'imputazione e dunque sull'insussistenza di un reale pregiudizio dei diritti di difesa. Ciò posto, ritiene tuttavia questo Tribunale che non siano condivisibili le conclusioni del Giudice di primo grado in ordine alla sicura responsabilità di ~~XXXXX~~ per il sinistro occorso a Correggia.

Se da un lato, infatti, l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare il fatto nella sua materialità, non si ritiene che possa affermarsi con altrettanta certezza la riconducibilità dello stesso all'odierno imputato.

Nel corso del giudizio è in particolare emerso che il sinistro occorso a ~~XXXXX~~ Neri in data 14 aprile 2019, all'esito del quale lo stesso riportò lesioni che determinarono una malattia senz'altro superiore ai 40 giorni, venne causato dalla presenza sulla carreggiata dallo stesso percorsa a bordo della sua moto, di uno spezzone di rete metallica che incastrandosi nel veicolo determinò la caduta del centauro.

La presenza di tale spezzone di rete nella carreggiata tuttavia, all'esito del giudizio, non può essere ricondotta con certezza alla condotta attiva o omissiva dell'odierno imputato.

Al di là e prima della sussistenza in capo a ~~XXXXX~~ di una posizione di garanzia che gli imponesse uno specifico controllo sull'operato dei componenti della squadra a lui assegnata (comunque da ritenersi sussistente), e dell'esatta individuazione del punto d'urto della moto con la rete metallica causa del sinistro (individuato non nell'immediatezza dei fatti, ma oltre un mese dopo sulla base tuttavia delle dichiarazioni di ~~XXXXX~~ e ~~XXXXX~~, presenti al momento del sinistro), infatti, deve rilevarsi come l'istruttoria dibattimentale non abbia consentito di accertare con sicurezza che la rete nella quale la moto condotta da Correggia si incastrò fosse stata tagliata dagli operai guidati da ~~XXXXX~~.

È pur vero che all'esito dell'istruttoria dibattimentale è rimasto provato che la squadra di ~~XXXXX~~ era incaricata nel periodo oggetto di esame di provvedere a lavori di ripulitura anche nella zona del sinistro e che per accedere al cantiere forestale gli operai erano soliti tagliare la recinzione (in tal senso le dichiarazioni dello stesso imputato e degli operai sentiti nel corso del giudizio), tuttavia un più che fondato dubbio permane sul fatto che lo specifico spezzone di rete che occupava la carreggiata e che aveva determinato la caduta del centauro in data 14 aprile 2019 fosse stato tagliato proprio dagli operai di Forestas impegnati in quel cantiere.

Dubbi sul punto sorgono, infatti, in primo luogo dalle dichiarazioni di ~~Mario~~ Antonello che si trovava in compagnia di ~~Carrozza~~ il giorno del sinistro e che ha ricordato che la recinzione risultava in alcuni punti tagliata e messa in sicurezza e in altri lasciata sulla strada.

Gli accertatori, inoltre, hanno descritto efficacemente lo stato dei luoghi, ricordando che la recinzione del cantiere era stata tagliata in vari punti, ripiegata su se stessa e legata alla recinzione mentre, secondo le dichiarazioni di ~~Sera~~, quello in prossimità del luogo del sinistro era l'unico punto in cui parte della rete occupava la carreggiata. ~~Sera~~, inoltre, ha precisato che in prossimità del punto in cui era avvenuto il sinistro la rete non era tenuta da paletti.

Sia ~~Sera~~ che ~~Mario~~, infine, hanno dichiarato di non essere in grado di dire se il taglio della rete nel punto individuato come quello di impatto, fosse recente o meno.

Tali dichiarazioni appaiono compatibili con quelle rese da ~~Mario~~, ~~Pica~~, ~~Donatelli~~ e ~~Pa~~, operai impegnati nel cantiere forestale, secondo cui nella zona erano presenti varchi nella recinzione aperti in precedenza.

Se tali dichiarazioni si leggono alla luce di quelle rese da tutti gli operai sentiti nel corso del giudizio, che pur ammettendo di aver tagliato varie volte la recinzione per accedere al cantiere, hanno tutti precisato che al termine della giornata lavorativa la rete veniva messa in sicurezza e legata in modo tale da richiudere il varco, circostanza questa confermata anche dai rilievi dell'Ispettore ~~Sera~~ (che ha confermato di aver notato nel corso del sopralluogo che in alcuni punti la rete era stata tagliata e poi messa in sicurezza), di quelle dell'imputato e dello stesso Ispettore ~~Sera~~ secondo cui in quel punto la recinzione era fatiscente e priva di paletti e alla luce delle dichiarazioni di ~~Mario~~, ~~Donatelli~~, ~~Sera~~ e ~~Pa~~ e dello stesso Ispettore ~~Sera~~, secondo cui la zona era frequentata da cacciatori e altri soggetti, si ritiene che non sia possibile affermare con la certezza necessaria a fondare un giudizio di colpevolezza che sia stata propria la squadra guidata da ~~Pa~~ ad operare il taglio da cui proveniva la parte di rete che aveva causato la caduta di ~~Carrozza~~.

Al contrario, la presenza nella zona di parti di rete tagliata e ricollegata alla recinzione in sicurezza, attestata dallo stesso Ispettore ~~Sera~~, induce a ritenere che proprio il taglio non messo in sicurezza, all'origine del sinistro, sia stato opera di terzi estranei alle modalità operative della squadra di ~~Pa~~.

Mancando la prova della riconducibilità alla squadra di ~~Pa~~ del taglio della rete poi finita nella strada percorsa da ~~Carrozza~~ e dunque del sinistro conseguente, nei confronti dell'imputato si impone una pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.

Alla natura della presente sentenza consegue il rigetto delle domande di parte civile.
Il termine per il deposito della motivazione, avuto riguardo all'organizzazione del ruolo
viene indicato in giorni novanta.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 605 e 530 c.p.p., in riforma della sentenza appellata, assolve ~~il reo~~
~~dal reato~~ dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Oristano, 19 luglio 2024

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Palmas



